



Città di Mesagne

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MESAGNE
ACCORDO ECONOMICO ANNO 2015
Sottoscrizione definitiva del 19/04/2016

PREMESSO CHE:

A) In data 25/02/2016, presso il Comune di Mesagne, è stata sottoscritta dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale la preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Mesagne sulla definizione dei criteri per la ripartizione e destinazione delle singole risorse finanziarie da utilizzarsi per la corresponsione dell'indennità di rischio, disagio, maneggio valori, compenso per specifiche responsabilità, produttività ed incentivi per il personale, turno e maggiorazione ex art.24 del CCNL del 14/09/2000, con decorrenza 01/01/2015;

b) il Collegio dei revisori, con nota del 31/03/2016 prot.8284, ha attestato che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge;

c) la Giunta Comunale, con deliberazione n. 66 del 01/04/2016, immediatamente eseguibile, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, segretario generale, dott.ssa Giorgia Vadacca, alla sottoscrizione definitiva del C.C.D.I.;

In data 11/04/2016 presso la sede del Comune di Mesagne ha avuto luogo la sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Mesagne sulla definizione dei criteri per la ripartizione e destinazione delle singole risorse finanziarie da utilizzarsi per la corresponsione dell'indennità di rischio, disagio, maneggio valori, compenso per specifiche responsabilità, produttività ed incentivi per il personale, turno e maggiorazione ex art.24 del CCNL del 14/09/2000, con decorrenza 01/01/2015;

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica
Segretario Generale dott.ssa Giorgia Vadacca

R.S.U. Il coordinatore dr. Carmelo Pagliara

Organizzazioni sindacali territoriali nelle persone di
CGIL
CISL
UIL
DICCAP

R.S.U.



Città di Mesagne

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DEL COMUNE DI MESAGNE
ACCORDO ECONOMICO ANNO 2015**

INDICE

Art.1 **AMBITO DI APPLICAZIONE**
Art.2..... **DURATA E DECORRENZA**
Art.3..... **FONDO RISORSE DECENTRATE**
Art.4 **DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E PER LA DESTINAZIONE
DELLE SINGOLE RISORSE FINANZIARIE**
Art.5..... **DESTINAZIONE**

Il CCDI dell'11/04/2001 che, per espressa previsione normativa ha cessato di produrre i suoi effetti dal 31 dicembre 2012 (cfr art. 65, commi 2 e 4, del d.lgs 150/2009), è stato adeguato ai criteri contemplati dalla c.d. "riforma Brunetta" D.lgs. n. 150/2009 per la parte relativa alla performance dei dipendenti, giusta deliberazione della giunta comunale n.130 del 20/04/2012, recante "linee guida per la definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa" nonché protocollo di intesa sottoscritto in data 17/07/2012.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di erogazione delle varie indennità (rischio, maneggio valori, specifiche responsabilità, ulteriori specifiche responsabilità, turno, ecc.) le parti concordano di confermare (riapprovandole) le norme vigenti, in quanto pienamente conformi alle norme contrattuali e alle successive modifiche intervenute, sia a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 150/2009, sia con le modifiche al D.Lgs 165/2001.

Le parti, concordemente, danno atto che:

- 1) le clausole del contratto integrativo di cui si tratta non sono in contrasto con le regole imperative del D.lgs. n. 165/2001;
- 2) il contratto integrativo è stato effettivamente adeguato alle previsioni del d.lgs. n. 150/2009 ai sensi dell'art. 65 del suddetto decreto legislativo, nella parte relativa alla performance;

Le parti, conclusivamente, confermano e considerano applicabili i seguenti articoli, disciplinanti le materia, a fianco di ciascuno indicate:

- Indennità di rischio = articolo 11, comma 9;
- Indennità di maneggio valori = articolo 11, commi 10,11,12;

- Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lettera f. CCBNL 1° aprile 1999) articolo 13;
- Indennità di disagio art. 12;
- Indennità di turno art. 11, comma 2, 4, 5, 6;

Art.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

il presente accordo decentrato integrativo si applica a tutto il personale in servizio presso il comune di Mesagne.

Art.2

DURATA E DECORRENZA

il presente accordo decentrato ha validità per l'anno 2015

Art. 3

FONDO RISORSE DECENTRATE

le parti danno atto che il fondo lordo per le risorse decentrate è stato costituito per complessivi € 528.838,00 di cui € 462.967,97 per la parte fissa ed € 65.870,40 per la parte variabile.

Art.4

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E PER LA DESTINAZIONE DELLE SINGOLE RISORSE FINANZIARIE

Art.5

DESTINAZIONE

le parti concordano di utilizzare le risorse come esposto nei successivi periodi:

INDENNITA' DI RISCHIO articolo 11, comma 9

Premesso che la condizione essenziale per erogare l'indennità di rischio è che vi sia sempre una correlazione tra prestazioni ed indennità, viene confermata l'indennità al personale che svolge le prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischio:

- elettricisti;
- autisti di fascia A) di scuolabus.
- operai
- custodi di strutture comunali che utilizzano prodotti chimici per la pulizia

La indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del c.c.n.l. del 14.09.2000, è corrisposta:

- al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio;
- è quantificata in complessivi € 30,00 mensili;
- compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile, ed è liquidata mensilmente.
- le risorse destinate a tale indennità spettano ai dipendenti dell'area tecnico-manutentiva di categoria A-B-C, individuati dai responsabili dei servizi.

Per un complessivo individuato di € 6.544,64

INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI articolo 11, commi 10,11,12 CCDI

L'indennità maneggio valori va corrisposta al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati..

L'indennità è calcolata mensilmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate. E quindi non compete per i periodi di assenza dal servizio.

Gli importi dell'indennità corrispondono ad € 1,55 giornaliera.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità per l'anno 2015 spettano ai dipendenti che rispondono ai requisiti previsti nel vigente contratto decentrato, nonché risultino incaricati di resa del conto individuati dai responsabili dei servizi. **Per un complessivo individuato di € 348,75.**

COMPENSO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' articolo 13 CCDI e art.17 (Compenso per specifiche responsabilità di determinate figure professionali.) - CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 2, lett. i)

In applicazione dell'art. 13 del vigente CCDI, l'indennità varia in ragione d'anno fino ad un importo massimo di € 1.032,00

L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale

Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati all'art.13 del vigente CCDI, con l'indicazione della relativa indennità:

descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni:

- a) personale che svolge funzioni di coordinamento di gruppi di lavoro
- b) personale che abbia la responsabilità di una struttura organizzativa e svolga il proprio lavoro con ampio margine di autonomia;
- c) personale di categoria D che svolga funzioni professionali specialistiche e di responsabilità;
- d) personale che abbia la responsabilità di squadre.

L'indennità è fissata nelle seguenti misure massime:

€ 1.032,00 annui lordi per il personale di categoria D

€ 903,79 annui lordi per il personale di categoria C

€ 645,57 annui lordi per il personale di categoria B

€ 300,00 Compenso per specifiche responsabilità di determinate figure professionali.) - CCNL 1.4.1999 art.

17, comma 2, lett. i) **Per un complessivo da quantificarsi in € 8.000,00**

Si da atto che qualora l'importo indicato non fosse sufficiente, lo stesso verrà rideterminato nella misura proporzionalmente ridotta.

La suddetta indennità viene liquidata al personale incaricato con provvedimento della P.O. già formalizzato per l'anno di riferimento.

INDENNITA' DI DISAGIO art. 12 CCDI

La indennità di disagio, in applicazione della disciplina prevista nel vigente contratto, e' corrisposta al personale che assicura continuativamente il turno di lavoro in orario articolato o plurisettimanale.

La stessa e' quantificata in complessivi € 30,00 mensili e compete solo per i giorni di effettiva esposizione al disagio, in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile ed e' liquidata mensilmente.

Le risorse destinate a tale indennità spettano ai dipendenti di categoria A-B, individuati dai responsabili dei servizi per un complessivo di € 2.278,46

PRODUTTIVITA' ED INCENTIVI PER IL PERSONALE

A seguito della certificazione del conseguimento degli obiettivi individuati nei progetti e la certificazione positiva del nucleo di valutazione, i compensi destinati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi sono corrisposti in base alla valutazione individuale espressa dal responsabile del servizio, tenuto conto dei criteri stabiliti nel sistema di valutazione in essere.

Detti compensi sono corrisposti a conclusione del periodico processo di valutazione ed a seguito della verifica del conseguimento degli obiettivi predefiniti: per l'anno 2015 per un complessivo di € **89.053,26**.

L'importo complessivo destinato alla incentivazione del personale (ICI MERLONI, PROVENTI CODICE DELLA STRADA AVVOCATURA PIANO LAVORO CIMITERO, ISTAT è pari ad € **58.221,93**.

INDENNITA' DI TURNO art.11, comma 2,4,5,6 e maggiorazione art.24 comma 1 e comma 5 del CCNL del 14.9.2000

Come previsto nel vigente contratto decentrato, le figure professionali interessate all'erogazione dell' indennità di turno sono individuate nei dipendenti appartenenti alla polizia municipale.


I criteri per l'erogazione della predetta indennità si individuano nel personale indicato dal responsabile competente, nell'ambito di strutture che erogano servizi per almeno 10 ore, mediante rotazione ciclica in prestabilite articolazioni di orario.

L'indennità è costituita dalla maggiorazione della tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato in misura pari al 10% per le ore diurne, al 30% per le ore notturne e per i festivi, al 50% per le ore notturne festive.


L'importo complessivo per l'anno 2015 ammonta ad € **60.894,50**.

Letto, confermato/ sottoscritto
Mesagne li 19/04/2016


Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica
Segretario Generale dott.ssa Giorgia Vadacca



R.S.U. Il coordinatore dr. Carmelo Pagliara



Organizzazioni sindacali territoriali nelle persone di
CGIL
CISL
UIL FPL
DICCAP



RSU

